SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 1° settembre 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **242.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e il relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Campo di applicazione della convenzione

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Etiopia
1) l'imposta sul reddito di lavoro dipendente e relativi emolumenti;
2) l'imposta sul reddito delle imprese costituite e non costituite in società, ivi compresa l'imposta sui redditi delle attività agricole e l'imposta sui redditi delle locazioni immobiliari;
3) le imposte sui redditi derivanti da prestazioni rese all'estero;
4) l'imposta su dividendi, canoni e vincite di gioco;
5) l'imposta sulle plusvalenze

(qui di seguito indicate quali "imposta etiopica")

b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esitenti.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Etiopia" designa la Repubblica Democratica Federale di Etiopia e, usato in senso geografico, designa il territorio nazionale ed ogni altra zona che, in conformità del diritto internazionale e della legislazione etiopica, è o può essere considerata come una zona all'interno della quale l'Etiopia ha piena sovranità ed esercita i propri diritti;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, in conformità del diritto internazionale e della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Etiopia o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) in Etiopia, il Ministero delle Finanze,

(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un magazzino;
f) un laboratorio;
g) una miniera, un pozzo di petrolio, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) una fattoria, una piantagione o ogni altro luogo in cui si svolgano attività agricole, forestali, di coltivazione o attività collegate;
i) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;
j) la prestazione di attività di supervisione, la cui durata oltrepassa i sei mesi, presso un cantiere di costruzione o di montaggio.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:

a) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa; o

b) non dispone di tali poteri, ma mantiene in detto primo Stato un deposito di beni o merci appartenenti a detta impresa dal quale essa regolarmente esegue ordinazioni per conto dell'impresa.

5. Si considera che una compagnia di assicurazione di uno Stato Contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa riscuote premi in detto altro Stato oppure assicura contro rischi in detto altro Stato per mezzo di un dipendente o un rappresentante che non sia un agente che gode di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 del presente Articolo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione e al paragrafo 4 del Protocollo aggiuntivo.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di appplicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

(c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano

soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente Articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni realizzati da una persona fisica che è residente dell'altro Stato contraente ed è stata residente del primo Stato contraente per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei dieci anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che:

a) tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o

b) se è presente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio della sua attività per un periodo che oltrepassa in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; in tali circostanze, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili alle attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

2. Il presente Articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca sia effettuata non nell'interesse pubblico, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno svolto le attività da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non trattati agli Articoli precedenti della presente Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili anche in detto altro Stato

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Etiopia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Etiopia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in conformità alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne l'Etiopia:

L'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che mediante ritenuta, sui redditi derivanti da fonti situate in Italia, sarà imputata a credito rispetto ad ogni imposta etiopica dovuta sugli stessi redditi, ma l'ammontare del credito non può eccedere l'imposta etiopica, calcolata prima dell'imputazione del credito stesso, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede:

a) il 30 per cento degli utili delle imprese di cui all'Articolo 7;
b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi e degli interessi di cui agli Articoli 10 e 11;
c) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'Articolo 12.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Addis Abeba non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate alla data della firma della presente Convenzione, o successivamente ad essa;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano alla data della firma della presente Convenzione, o successivamente ad essa.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti per i redditi assoggettati ad imposizione ed ai quali si applica la presente Convenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo e che siano stati realizzati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

Articolo 30

DENUNCIA
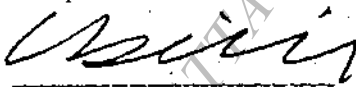
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate alla data alla quale è stata notificata la denuncia, o successsivamente ad essa;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano alla data alla quale è stata notificata la denuncia, o successivamente ad essa.
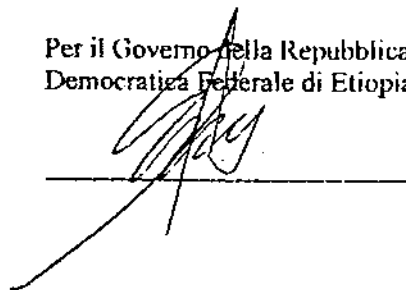
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE.

Fatta a Roma, il giorno otto di aprile 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

2. Per quanto concerne l'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,

b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
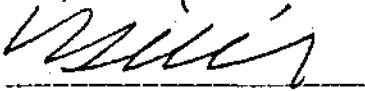
3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 12, qualora il Governo di Etiopia, in una Convenzione conclusa successivamente alla data della firma della presente Convenzione con altri paesi OCSE, convenga di stabilire un'aliquota inferiore al 20 per cento sull'ammontare lordo dei canoni, l'Etiopia applicherà automaticamente detta aliquota inferiore ai canoni pagati a residenti italiani.

4. Con riferimento all'Articolo 25, variazioni di imposte in conformità a detto Articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Resta inteso altresì che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere controversie fiscali.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

Fatto a Roma il giorno otto di aprile 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia

Ministero degli Affari Esteri

Roma, 26 OTT. 1999
080/14907

Nota Verbale

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia e, facendo riferimento alle precedenti comunicazioni, da ultimo alla Nota Verbale 080/14521 del 3 novembre 1998, ha l'onore di sottoporre all'attenzione delle competenti autorità etiopiche le seguenti proposte di emendamento alla versione italiana della Convenzione italo – etiopica per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma l'8 aprile 1997.

Pertanto, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre che:

- all'articolo 11, comma 3, lettera b, terza riga, prima delle parole "Stato contraente", venga aggiunta la parola "altro";
- all'articolo 12, comma 1, seconda riga, dopo le parole "sono imponibili", venga soppressa la parola "soltanto";
- all'articolo 23, comma 2, secondo capoverso, nella prima riga, venga sostituita la parola "dedurre" con la parola "detrarre" e nella seconda riga, venga sostituita la parola "deduzione" con la parola "detrazione"

Qualora il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia concordi sulle precedenti proposte, la presente Nota e la Nota di riscontro di eguale tenore della Ambasciata Repubblica Federale Democratica di Etiopia costituiranno parte integrante della Convenzione italo – etiopica per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma l'8 aprile 1997.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'opportunità per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia gli atti della sua più alta considerazione.

All'Ambasciata
della Repubblica Federale Democratica
di Etiopia
ROMA

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ኤምባሲ - ሮም

EMBASSY OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
ROME

ቁጥር NO. 4.1.3/375/92

11 November ቀን 19 99

NOTE VERBAL

The Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia presents its compliments to the Ministry of the Foreign Affairs of the Republic of Italy, and with the reference to the previous communications and to the Note Verbal of 26 October 1999 No. 080/14907, regarding the convention between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the Italian Republic for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on Income and the Prevention of Fiscal Evasion signed on April 8,1997, has the honor to draw the attention of the latter on the following matter.

Recalling that Ethiopian Ministry of Finance in its separate communications has already agreed to corrections suggested in Italian Text with regard to Article 11,12 and 23, the Ethiopian Embassy reconfirms the same and accepts the proposal that, in the Italian Text:-

- at Article 11, sub-section 3, letter b, third line, before the words " Stato contraente" be added the word "altro";

- at Article 12, sub-section 1, second line, after the words "sono imponibili", the word "soltanto" be deleted; and

- at Article 23, sub-section 2, paragraph 2, first line, the word "dedurre" be replaced with the word "detrarre" and in the second line, the word " deduzione" be replaced with the word "detrazione".

Therefore the Embassy agrees that previous proposals and present Note Verbal be an integral part of the convention between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the Republic of Italy for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes in Income and the Prevention of Fiscal Evasion, signed in Rome on April 8,1997.

The Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration.

Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia ROME

The Ministry of Freign Affairs
of the Republic of Italy
General Directorate for Economic Affairs
<u>ROME</u>

Traduzione non Ufficiale

Ambasciata della Repubblica
Federale Democratica di Etiopia
ROMA

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, facendo riferimento alle precedenti comunicazioni ed a la Nota Verbale del 26 ottobre 1999 N. 080/14907, per quanto riguarda la Convenzione fra il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma l'8 aprile 1997, ha l'onore di sottoporre all'attenzione di quest'ultimo la seguente questione.

Ricordando che il Ministero Etiopico delle Finanze, in una comunicazione separata, ha già approvato le rettifiche suggerite nel testo italiano per quanto riguarda l'articolo 11,12 e 23, l'Ambasciata Etiopica conferma quanto sopra e accetta la proposta che, nel testo italiano:

- all'Articolo 11, comma 3, lettera b, terza riga, prima delle parole " Stato contraente" si aggiunga la parola "altro";

all'Articolo 12, comma 1, seconda riga, dopo le parole "sono imponibili", depennare la parola "soltanto";

all'Articolo 23, comma 2, paragrafo 2, prima riga, sostituire la parola "dedurre" con la parola "detrarre, e alla seconda riga, sostituire la parola " "deduzione" con la parola "detrazione".

Pertanto l'Ambasciata accetta che le precedenti proposte e la presente Nota Verbale costituiscano integralmente parte della convenzione fra il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia ed il Governo della Repubblica Italiana volta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e a prevenire l'evasione fiscale, firmata a Roma l'8 aprile 1997.

L' Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia si avvale della presente opportunità per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
Direzione Generale degli Affari Economici
ROMA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3516):

Presentato dal Ministro degli affari esteri FRATTINI, il 24 dicembre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'11 febbraio 2003 e 5 marzo 2003.

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2099):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 giugno 2003 e 8 luglio 2003.

Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2099-*A*) relatore sen. P. PELLICINI.

Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.

03G0266

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 luglio 2003.

Libero ingresso in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate europee del patrimonio» nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 23 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole;

Vista la circolare n. 83 del 24 giugno 2003, prot. n. 38228, nota con la quale il segretario generale nel far presente che anche quest'anno l'Italia aderisce all'iniziativa delle «Giornate europee del patrimonio» adottando il tema «Frequentando il passato: luoghi, cose, segni», comunica che come di consuetudine verrà consentito il libero ingresso nelle aree archeologiche, nei musei, gallerie, monumenti e altre sedi espositive dello Stato nei giorni 27 e 28 settembre 2003;

Decreta:

In occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate europee del patrimonio» che anche per l'edizione 2003 si svolgerà sul tema «Frequentando il passato: luoghi, cose, segni», è autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico nei giorni 27 e 28 settembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il direttore generale: SERIO

03A09881

DECRETO 25 luglio 2003.

Libero ingresso in occasione delle celebrazioni ufficiali italiane per la giornata mondiale dell'alimentazione nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 229/3345 del 27 maggio 2003, con la quale il Ministero degli affari esteri Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale ha reso noto che anche quest'anno si svolgeranno le celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione;

Considerato quanto rappresentato dal Ministero in argomento in merito all'iniziativa «Musei d'Italia contro la fame» ed in particolare la proposta di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato nella giornata del 19 ottobre 2003 al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e mettere in risalto la presenza in Italia del polo agro-alimentare romano delle Nazioni unite, anche con un'eventuale raccolta di fondi per la realizzazione di iniziative del polo stesso;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole individuando le sedi espositive che aderiranno all'iniziativa;

Decreta:

In occasione delle celebrazioni ufficiali italiane per la giornata mondiale dell'alimentazione è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico, di cui all'allegata tabella *A*, nella giornata del 19 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

Il direttore generale: SERIO

TABELLA *A*

GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE
19 ottobre 2003

Genova - Liguria - Galleria di palazzo Spinola;
Milano - Lombardia - Pinacoteca di Brera;
Mantova - Lombardia - Museo palazzo Ducale;
Trieste - Friuli-Venezia Giulia - Museo Castello Miramare;
Trieste - Friuli-Venezia Giulia - Galleria d'arte antica;
Venezia - Veneto - Museo d'arte orientale;
Venezia - Veneto - Galleria Franchetti Ca' D'oro;
Venezia - Veneto - Museo archeologico;
Modena - Emilia-Romagna - Galleria Estense;
Arezzo - Toscana - Museo arte medievale e moderna;
Firenze - Toscana - Galleria Palatina;
Firenze - Toscana - Museo nazionale del Bargello;
Firenze - Toscana - Museo di San Marco;
Firenze - Toscana - Galleria arte moderna - argenti - porcellane - Boboli;
Lucca - Toscana - Museo nazionale Villa Guinigi;
Lucca - Toscana - Pinacoteca nazionale;
Pisa - Toscana - Museo nazionale di San Matteo;
Pisa - Toscana - Museo di palazzo Reale;
Siena - Toscana - Pinacoteca nazionale;
Perugia - Umbria - Galleria nazionale dell'Umbria;
Roma - Lazio - Galleria arte moderna e contemporanea;
Roma - Lazio - Museo nazionale Castel S. Angelo;
Napoli - Campania - Museo Pignatelli Cortes.

03A09880

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 agosto 2003.

Individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, dei beni e dei Paesi di destinazione in relazione ai quali l'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'allegato I e nell'allegato IV, parte I, del regolamento CE n. 1334/2000, può avere luogo con autorizzazione generale nazionale.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce con regolamento comunitario il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 9 aprile 2003 di attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1994/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1º marzo 2002, n. 39;

Visto, in particolare, l'art. 6, che prevede che l'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'allegato I e nell'allegato IV, parte I, del regolamento può aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere esportati con autorizzazione generale nazionale tutti i prodotti a duplice uso di cui una delle voci riportate nell'allegato I del regolamento CE n. 1334/2000 e successive modifiche tranne quelli qui di seguito elencati:

0C001 - «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate;

0C002 - «Materiale fissili speciali», diverse da quelle citate all'allegato IV;

0D001 - «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'utilizzazione» dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV;

0E001 - «Tecnologia» in conformità alla nota sulla tecnologia nucleare per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV;

1A102 - Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o in razzi sonda specificati in 9A104;

1C351 - Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e «tossine»;

1C352 - Agenti patogeni per gli animali;

1C353 - Elementi genetici e organismi geneticamente modificati;

1C354 - Agenti patogeni per le piante;

7E104 - «Tecnologia» per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo;

9A009.a - Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs;

9A117 - Meccanismi di separazione di studio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in «missili»;

tutti i prodotti specificati nell'allegato IV.

Art. 2.

I beni di cui all'art. 1 possono essere esportati verso i seguenti Paesi di destinazione:

Antartide (base italiana);

Argentina;

Corea del Sud;

Turchia.

Roma, 4 agosto 2003

Il Vice Ministro: URSO

03A09555

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento come organizzazione di produttori alla società «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia - PMA-FVG», Soc. consortile a r.l., in Marano Lagunare.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 16 aprile 2003 con la quale la società «Produttori molluschi associati Friuli Venezia-Giulia - PMA-FVG», Soc. consortile a r.l., con sede a Marano Lagunare, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento n. 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per i molluschi bivalvi della specie Tapes Semidecussatus (vongole);

Considerato che la suddetta organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 26 febbraio 2003, repertorio n. 63375, per notaio Bruno Panella di Udine;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta società consortile;

Visti gli atti dai quali risulta che la società «Produttori molluschi associati Friuli Venezia-Giulia - PMA-FVG», Soc. consortile a r.l., con sede a Marano Lagunare, svolge un'attività economica sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento n. 104/2000;

Vista in particolare la documentazione da cui risulta che la suddetta società produce il 100% della summenzionata specie di acquacoltura nella zona lagunare di Marano e Grado;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori di acquacoltura denominata società «Produttori molluschi associati Friuli Venezia-Giulia - PMA-FVG - Soc. consortile a r.l.», con sede a Marano Lagunare, per la specie di molluschi bivalvi denominata *Tapes semidecussatus*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

03A09556

DECRETO 6 agosto 2003.

Integrazione del decreto ministeriale 5 aprile 2002, recante l'approvazione dello statuto del consorzio «Ente tutela vini di Romagna», in Faenza, e la conferma dell'incarico a svolgere nei riguardi delle denominazioni di origine rappresentate le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e di vini I.G.T., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentite l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2002, concernente l'approvazione dello statuto del consorzio «Ente tutela vini di Romagna», con sede in Faenza (Ravenna), costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.O.C. «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola», e la conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.C., ai sensi, dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Vista la documentata richiesta presentata in data 15 gennaio 2003 dal citato consorzio «Ente tutela vini di Romagna», intesa, ad estendere l'espletamento delle predette funzioni alla D.O.C. dei vini «Colli Romagna Centrale», in fase di riconoscimento all'epoca dell'approvazione dello statuto, come richiamato nello stesso statuto;

Considerato che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nei confronti della citata denominazione e che la stessa risulta superiore al limite del 40% e sufficiente per estendere al consorzio stesso l'incarico a svolgere nei riguardi della richiamata D.O.C. «Colli Romagna Centrale» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico conferito al consorzio «Ente tutela vini di Romagna» con il decreto ministeriale 5 aprile 2002, richiamato nelle premesse, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è esteso alla D.O.C. dei vini «Colli Romagna Centrale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09557

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 agosto 2003.

Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate Retail e Wholesale. (Deliberazione n. 304/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 5 agosto 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L, n. 165;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 26 ottobre 1997, serie L, n. 295;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»);

Vista la propria delibera n. 66/98, recante «Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

Vista la propria delibera n. 101/99, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 171/99, recante «regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

Vista la propria delibera n. 197/99, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato», pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

Vista la propria delibera n. 389/00/CONS, recante «Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

Vista la propria delibera n. 711/00/CONS, recante «Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

Vista la propria delibera n. 266/0l/CONS, recante «Integrazione della delibera n. 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;

Vista la propria delibera n. 393/0l/CONS, «Offerta wholesale di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259;

Vista la propria delibera n. 59/02/CONS, recante «Offerta di linee affittate wholesale da parte della società Telecom Italia S.p.A.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61;

Vista la propria delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

Vista la propria delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 2002 n. 278;

Vista la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. *Il quadro normativo di riferimento comunitario e nazionale e le determinazioni dell'Autorità.*

La normativa comunitaria vigente (direttiva 92/44/CE, modificata dalla direttiva 97/51/CE) definisce il servizio di linee affittate, come «le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta». La direttiva impone (articoli 8, comma 2, e 10, comma 1) agli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (SPM) nel mercato nazionale delle linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo, trasparenza, obiettività e non discriminazione nella determinazione delle relative condizioni economiche. La direttiva dispone altresì che le tariffe per le linee affittate debbano essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente e debbano riflettere i costi relativi agli elementi di rete utilizzati per fornire il servizio.

Tali principi regolamentari sono stati trasposti nella normativa nazionale, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, che ha recepito la normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni (si vedano, in particolare gli articoli 7, 8 e 9) e del Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, che ha recepito la direttiva 97/51/CEE.

Sulla base del quadro normativo comunitario e nazionale, l'Autorità è intervenuta più volte sul mercato delle linee affittate. Inizialmente, con la delibera n. 66/98 l'Autorità ha autorizzato Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate, riservandosi di rivedere tali condizioni economiche in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria [98/322/CEE] e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ovvero di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1 del medesimo provvedimento.

Con la delibera n. 171/99, l'Autorità ha ribadito che il servizio di linee affittate da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato rientra tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile e, nel corso dello stesso anno, con la delibera n. 19/99, ha notificato Telecom Italia come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei servizi delle linee affittate.

Successivamente, con la delibera n. 389/00/CONS, l'Autorità, nel precisare la distinzione tra il servizio di circuiti di interconnessione e quello di linee affittate, ha sottolineato il duplice ruolo che queste ultime ricoprono nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, esse costituiscono un servizio rivolto alla clientela finale e, dall'altro lato, un fattore di produzione necessario agli operatori di telecomunicazioni per offrire i propri servizi di telecomunicazioni in concorrenza con l'operatore notificato; in tal senso, le analisi effettuate hanno evidenziato una particolare correlazione tra le dinamiche dei prezzi delle linee affittate e la diffusione di servizi Internet, nel contesto nazionale.

L'Autorità è quindi intervenuta sulle condizioni economiche e di fornitura dei servizi di linee affittate, in prima istanza con la delibera n. 711/00/CONS, ha approvato le condizioni economiche dì «... collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale ...» (in altri termini, l'offerta retail di linee affittate) ed il relativo Service Level Agreement (SLA).

In una seconda fase, anche sulla base delle indicazioni emerse della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 89/01/CONS, l'Autorità, con la delibera n. 393/01/CONS ha ritenuto opportuno introdurre in capo a Telecom Italia l'obbligo di predisporre un'offerta wholesale di linee affittate, dedicata agli operatori licenziatari ed autorizzati, a condizioni migliorative rispetto all'offerta retail, prevedendo la pubblicazione, da parte dell'operatore notificato, di un listino relativo alle condizioni economiche wholesale per i servizi di linee affittate; la successiva delibera n. 59/02/CONS ha approvato l'offerta «wholesale di collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale».

In sede di applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato per l'anno 2000 e 2001, l'Autorità con le delibere n. 350/02/CONS e n. 160/03/CONS ha confermato Telecom Italia quale unico soggetto avente significativo potere di mercato nel mercato delle linee affittate. In particolare, la delibera n. 160/03/CONS riferisce che, con specifico riguardo al mercato delle linee affittate, l'operatore è risultato detenere una quota di mercato superiore al 94%, con riferimento al fatturato del 2001, e pari al 90%, con riferimento al fatturato del 2002. In relazione alla presenza di un certo grado di concorrenza a livello locale, verificato relativamente alle principali aree urbane, l'Autorità ha inoltre ritenuto che tale grado di concorrenza non fosse tale da giustificare segmentazioni del mercato su base geografica ed ha confermato la dimensione nazionale del mercato delle linee affittate.

Si evidenzia da ultimo che il nuovo quadro regolamentare, in particolare la direttiva 2002/21/CE (la cd. «direttiva quadro»), dispone espressamente che gli Stati Membri mantengano le obbligazioni vigenti in base alla normativa nazionale - sia in materia di servizi intermedi, sia di servizi finali - sino a quando essi non abbiano completato le analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare (art. 27, rubricato «disposizioni transitorie»). Parimenti, e con specifico riferimento alla disciplina dei prezzi finali, l'art. 16, comma 1, della direttiva 2002/22/CE (Servizio universale) prevede che gli Stati membri mantengano in essere tutti gli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete tele-

fonica pubblica, fino a che non siano state condotte le analisi di mercato di cui all'art. 16, comma 3, della direttiva 2002/22/CE.

2. *Gli obiettivi dell'intervento regolamentare e il procedimento istruttorio.*

2.1. I principali aspetti critici delle offerte di linee affittate di Telecom Italia e gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

L'esperienza del mercato ha messo in luce alcuni aspetti critici delle attuali condizioni di fornitura di linee affittate applicate da Telecom Italia. In particolare, gli operatori hanno segnalato alcune incongruenze nell'attuale formulazione delle offerte retail e wholesale da parte di Telecom Italia, sia per quanto riguarda il rapporto tra le condizioni economiche praticate per le due tipologie d'offerta, sia in relazione a condizioni di fornitura (tempi di fornitura e manutenzione; prestazioni accessorie associabili; schemi di sconto, etc.) tali da disincentivare l'accesso all'offerta di servizi wholesale. L'Autorità ritiene quindi opportuno un intervento mirato ai seguenti aspetti:

a) appare in primo luogo indispensabile un riesame delle condizioni economiche dei servizi di linee affittate di Telecom Italia, alla luce delle risultanze della contabilità regolatoria, nonché del confronto con i prezzi praticati in Europa. Ciò, al fine di verificare eventuali recuperi di efficienza conseguiti da Telecom Italia nel periodo in esame e, conseguentemente, di valutare l'effettivo grado di orientamento al costo dei prezzi di Telecom Italia. Infine, e secondo quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Autorità intende effettuare una valutazione della necessità di introdurre le tariffe applicate ai servizi di linee affittate all'interno dei meccanismi di programmazione dei prezzi massimi dei servizi intermedi e finali;

b) in secondo luogo, l'Autorità intende valutare se la struttura dell'attuale offerta wholesale (in termini di categorie di circuiti e prestazioni aggiuntive) rispecchi effettivamente quella dell'offerta retail, cosi come richiesto dalla propria delibera n. 393/01/CONS (art 1, comma 2).

2.2. Le posizioni espresse dagli operatori e da Telecom Italia sui principali temi istruttori.

L'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento di revisione dell'offerta di linee affittate di Telecom Italia, dandone comunicazione agli interessati con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 e nel proprio sito web in data 1° aprile 2003.

Nell'ambito del procedimento, gli uffici istruttori hanno provveduto ad acquisire le posizioni degli operatori in merito alle attuali condizioni di offerta e le proposte di revisione, convocando in audizione gli operatori e le associazioni rappresentative dei fornitori di accesso ad Internet, nonché Telecom Italia. Alcuni operatori hanno inoltre formalizzato le proprie posizioni tramite l'invio di contributi scritti.

Nel corso del procedimento, sono stati inoltre richiesti a Telecom Italia ulteriori dati ed informazioni di carattere economico-quantitativo, ad integrazione e dettaglio di quanto rendicontato nella contabilità regolatoria della medesima Telecom Italia. Si riportano di seguito le argomentazioni proposte dai soggetti intervenuti nell'istruttoria sui principali temi trattati.

a) Condizioni economiche dell'offerta di linee affittate retail e wholesale: la maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento ha evidenziato una incoerenza tra le condizioni economiche delle offerte di linee affittate retail e wholesale. Su tali basi, gli operatori hanno manifestato la necessità di una revisione complessiva dei prezzi dei servizi di linee affittate, sia retail che wholesale. Gli operatori hanno inoltre segnalato la necessità di rivedere la metodologia di calcolo degli sconti a volume, al fine di prevedere un sistema di calcolo basato sul totale della spesa da essi sostenuta nell'arco dell'intero anno per l'acquisto di linee affittate retail e wholesale.

b) Struttura dell'offerta wholesale: gli operatori hanno segnalato che l'assenza nell'offerta wholesale di alcune condizioni previste nell'offerta retail (ad es. lo sconto del 65% nel caso in cui una delle due terminazioni del circuito acquistato sia collocata presso una centrale Telecom Italia; la disponibilità della prestazione aggiuntiva di rete privata virtuale dedicata (RPVD)), comporta, in taluni casi, una maggiore convenienza dell'offerta retail rispetto a quella wholesale. Ciò giustifica, a parere degli operatori, lo scarso utilizzo dell'offerta wholesale da parte degli stessi.

Telecom Italia rileva che prima della delibera n. 59/02/CONS le condizioni economiche della generalità delle linee affittate (retail e wholesale,) erano fissate nell'unico listino prezzi definito ai sensi della delibera n. 711/00/CONS, rivolto tanto agli utenti finali quanto agli operatori e agli ISP; con specifico riferimento allo sconto applicato ai circuiti con terminazione co-locata (soluzione utilizzata di fatto dai soli operatori) ritiene che esso possa essere escluso dalle condizioni economiche retail ed incluso soltanto nelle condizioni wholesale.

Per quanto riguarda il servizio RPV-D, Telecom Italia sostiene che non sì tratti di un servizio intermedio, bensì di una prestazione aggiuntiva rivolta esclusivamente alla grande utenza retail.

c) Condizioni tecniche e procedurali di fornitura: diversi operatori hanno richiesto una incisiva revisione del Service Level Agreement (SLA) relativo alle condizioni di fornitura (provisioning,) e di gestione e risoluzione dei problemi tecnici (assurance), finalizzata ad assicurare:

1. la definizione di tempi di consegna per l'offerta wholesale più brevi rispetto a quelli previsti nell'offerta retail;

2. il calcolo in ore solari dei tempi massimi di ripristino guasti, anche per i circuiti a 2 Mbit/s;

3. l'introduzione di penali proporzionali al numero di ore e di giorni di interruzione del servizio;

4. l'introduzione di un sistema di report per il calcolo delle penali e di meccanismi più vincolanti per la corresponsione delle stesse;

5. l'introduzione di garanzie sui tempi di disponibilità minima del circuito, su base armua o mensile.

Telecom Italia ritiene che la fornitura di SLA migliorativi rispetto a quelli standard debba rientrare nell'ambito di accordi commerciali.

3. *Analisi delle condizioni economiche delle offerte di linee affittate retail e wholesale.*

L'analisi dei dati di contabilità regolatoria dei servizi di linee affittate in ambito nazionale, effettuata mettendo a confronto i risultati conseguiti nell'esercizio 2001 rispetto a quelli conseguiti nei due esercizi precedenti, evidenzia un progressivo miglioramento dei risultati economici. Ciò appare conseguente, nonostante le diminuzioni di prezzo apportate dalla delibera n. 711/00/CONS, alla riduzione di costi della struttura commerciale ed ai recuperi di efficienza conseguiti. Dai dati contabili esaminati emerge peraltro una disomogeneità dei risultati economici conseguiti nelle differenti tipologie di linee affittate.

L'Autorità ha inoltre svolto un esame delle condizioni economiche dei servizi di linee affittate in relazione alle condizioni di offerta applicate negli altri Paesi europei. A tal fine un primo strumento di analisi utilizzato è stato esaminato il «Communication Outlook 2003» dell'OCSE, di recente pubblicazione.

Il benchmark elaborato dall'OCSE prende in considerazione tre tipologie di circuito: circuiti analogici (M1020), circuiti numerici a 64 Kbit/s e circuiti numerici a 2 Mbit/s.

TABELLA 2

OCSE: PANIERE DI LINEE AFFITTATE IN AMBITO NAZIONALE, AGOSTO 2002

	Tipologia del circuito		
	M1020	64 Kbit/s	1.5/2 Mbit/s
Austria	490.999	373.843	1.770.219
Belgio	533.936	430.624	1.753.417
Danimarca	127.610	202.805	842.950
Francia	515.453	433.800	1.904.103
Gemania	302.331	338.989	1.609.628
Grecia	253.032	290.698	1.633.266
Irlanda	221.749	285.713	1.716.171
Italia	403.607	414.815	2.392.583
Lussemburgo	172.800	236.010	1.089.780
Olanda	209.049	406.184	2.096.484
Portogallo	443.112	378.745	2.584.705
Spagna	477.621	425.045	2.816.252
Svezia	72.962	259.322	558.405
Regno Unito	366.731	506.569	2.111.228
Media	327.926	355.940	1.777.085
Differenziale teorico Italia - media europea	23%	17%	35%

Fonte: OECD, Communications Outlook 2003 - Valori espressi in US$ -

Si rileva, peraltro, che il confronto sopra riportato rappresenta solo in misura parziale il posizionamento dei prezzi nazionali rispetto alla media europea.

Infatti, nella maggior parte dei Paesi appartenenti all'Unione europea la normativa vigente non prevede l'obbligo di predisposizione di un'offerta di linee affittate wholesale dedicata agli operatori licenziatari e autorizzati a condizioni economiche differenti rispetto a quelle previste per i clienti finali. Inoltre, i valori confrontati si riferiscono ai canoni annuali di un paniere composto di 100 circuiti di differenti lunghezze e non considerano i contributi di attivazioni.

Da un confronto internazionale relativo ai principali Paesi europei, emerge, inoltre, che il differenziale tra prezzi relativi ai circuiti numerici praticati da Telecom Italia e la media aritmetica dei prezzi praticati nei Paesi considerati risulta più consistente per le lunghe distanze; in altre parole, la attuale funzione costo/distanza non mostra, al crescere della distanza del circuito, le stesse riduzioni osservate in altri Paesi.

Alla luce degli elementi emersi dal confronto internazionale, l'autorità ha svolto una analisi dei recuperi di efficienza evidenziati dai dati contabili rilevando l'opportunità di intervenire sulle condizioni economiche praticate da Telecom Italia.

L'Autorità, coerentemente con le scelte effettuate per i servizi finali di telefonia vocale, ritiene opportuno utilizzare un sistema di programmazione pluriennale delle variazioni di prezzo dell'operatore notificato (price cap) determinato sulla base dei costi del servizio e dell'evoluzione prospettica degli stessi. La completa introduzione del sistema di cap per i servizi di linee affittate non potrà tuttavia che avvenire a valle delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare comunitario.

Nelle more del completamento delle analisi di mercato, l'Autorità rileva la necessità di introdurre una riduzione che rappresenta una primo intervento, non rinviabile, del percorso per garantire il completo grado di orientamento al costo, percorso che dovrà essere completato attraverso l'introduzione dei servizi in questione il sistema di programmazione pluriennale, tipicamente di durata triennale, dei prezzi massimi. In particolare, sulla base delle analisi svolte precedentemente, l'Autorità ritiene necessario, nell'ottica di un meccanismo di programmazione su base pluriennale, prevedere una riduzione media dei prezzi dell'offerta retail dell'ordine del 5,25%.

Inoltre, in considerazione dello specifico disallineamento evidenziato dal confronto internazionale e dai dati contabili in relazione ai collegamenti a 2 Mbits/s, l'Autorità ritiene opportuno che per tali servizi sia garantita una riduzione di almeno il 7 %.

Tali vincoli di riduzioni si applicano sulla base delle consistenze presenti al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell'offerta standard di cui alla delibera 711/00/CONS.

Telecom Italia può inoltre prevedere condizioni migliorative, legate ad esempio ai volumi di spesa dei clienti ed alle durate contrattuali; le eventuali riduzioni di prezzi connesse a all'introduzioni di sistemi di sconto

non sono computate ai fini del rispetto dei vincoli di riduzione imposti per l'offerta standard. Tali condizioni dovranno inoltre essere articolate, in relazione alle diverse tipologie di servizio, in misura coerente con le riduzioni di prezzo che saranno applicate all'offerta standard.

Relativamente alle condizioni di offerta agli operatori, l'Autorità ritiene opportuno ribadire quanto previsto dalla delibera n. 393/01/CONS in merito alla necessità di predisporre un'offerta wholesale che venga resa disponibile agli operatori sia licenziatari che autorizzati. L'offerta wholesale dovrà quindi avere la medesima struttura dell'offerta retail in termini di tipologia di circuiti offerti, di eventuali classi di sconto previste e di servizi e prestazioni aggiuntive. Le condizioni economiche di tale offerta dovranno essere stabilite applicando una riduzione all'offerta retail che tenga conto dei costi evitabili, ovvero nella fattispecie, dei costi di commercializzazione e gestione del cliente finale.

Per quanto attiene al differenziale retail-wholesale, l'Autorità ritiene, sulla base delle valutazioni delle condizioni complessive di replicabilità delle offerte e delle analisi di contabilità regolatoria che la misura del 12 % sia adeguata in considerazione della stima dei costi evitabili.

Tale valore di riduzione dovrà applicarsi puntualmente alle condizioni economiche previste nell'offerta retail per ogni tipologia di circuito nonché alle eventuali condizioni migliorative (ad esempio classi di sconto) che l'operatore notificato intenderà definire nell'ambito dell'offerta retail.

In merito agli sconti a volume, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, al fine di differenziare in misura più incisiva l'offerta wholesale accessibile agli operatori rispetto a quanto disponibile per la propria clientela finale, elimini la differenziazione tra acquisti retail ed acquisti wholesale ai fini del raggiungimento delle soglie previste per accedere al sistema di sconto.

L'Autorità ritiene inoltre che le riduzioni applicate nell'ambito dell'offerta retail, giustificate obiettivamente sulla base dei risparmi dei costi, debbano essere riconosciute anche nell'ambito dell'offerta wholesale. Si tratta in particolare delle riduzioni riconosciute nel caso di contratti di durata pluriennale (basate su effettive economie sui costi legate alla possibilità di distribuire su un arco temporale più lungo i costi fissi) ovvero del caso di circuiti in cui uno dei due punti terminali coincide con una centrale Telecom Italia (basate in questo secondo caso sull'utilizzo di minori risorse impiantistiche). In questo contesto risulta coerente con quanto sopra esposto, l'inserimento, all'interno dell'offerta wholesale anche di prestazioni aggiuntive quali l'RPV-D e la diversità di instradamento. Tali prestazioni infatti, consentono di conseguire notevoli risparmi di costo di natura impiantistica ovvero di realizzare servizi di qualità analoga a quella offerta da Telecom Italia ai propri clienti e pertanto devono essere rese disponibili anche agli operatori licenziatari e autorizzati.

In conclusione, l'Autorità ritiene che l'effetto congiunto delle riduzioni introdotte dal presente provvedimento per l'offerta retail e wholesale sarà quello di realizzare un maggior grado di orientamento al costo ed il sostanziale allineamento dei prezzi dell'offerta nazionale di circuiti affittati al valor medio desunto dal confronto internazionale.

4. *Condizioni tecniche e procedurali di fornitura.*

4.1 Condizioni di provisioning.

Nel corso del procedimento è stato segnalato che l'adozione di tempi massimi di provisioning identici tra offerte retail e wholesale può rappresentare un impedimento alla replicabilità dell'offerta di Telecom Italia. La necessità che i tempi di consegna dell'offerta wholesale risultino migliorativi rispetto all'offerta retail è anche stata recentemente sottolineata dalla Commissione europea.

L'Autorità, al fine di garantire agli operatori la possibilità di fornire servizi ai propri clienti in tempi confrontabili con quelli di Telecom Italia nel rispetto del principio di parità di trattamento, ritiene che i tempi massimi di consegna previsti per l'offerta wholesale debbano essere ridotti rispetto a quelli previsti per l'offerta retail di un tempo congruo a consentire agli operatori di espletare le attività di propria competenza.

Tali condizioni di provisoning devono essere garantite per ciascun circuito ed indipendentemente dal numero di circuiti acquistati. I livelli di penale per il provisioning restano quelli definiti in tabella 3 dell'allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS, dove i ritardi sono calcolati rispetto ai tempi massimi di consegna che saranno previsti per l'offerta wholesale.

4.2 Condizioni di assurance.

L'Autorità ritiene che i circuiti a 2 Mbit/s, dato il loro frequente utilizzo in applicazioni ad elevata disponibilità, richiedano condizioni di assurance migliorative rispetto alle attuali. Appare pertanto opportuno che Telecom Italia estenda a tali circuiti le garanzie di assurance previste attualmente per i circuiti a capacità maggiore adottando, anche in questo caso, tempi di ripristino in ore solari. L'Autorità ritiene che i livelli di penali sui tempi di ripristino già definiti dalla delibera n. 711/00/CONS siano adeguati a garantire le condizioni di assurance per l'offerta wholesale e che, pertanto, vadano ripresi nel relativo Service Level Agreement di base.

Al fine di garantire certezze sulla disponibilità dei circuiti, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia, oltre a garantire il rispetto delle specifiche condizioni di assurance, introduca garanzie puntuali anche sui tempi massimi di indisponibilità annua. Si noti che tali garanzie vengono già fornite, anche per le offerte standard di Service Level Agreement, in diversi Paesi europei con tecnologie ed infrastrutture simili a quelle italiane (ad esempio, con riferimento ai succitati circuiti a 2 Mbit/s, le percentuali di tempo di disponibilità annua garantita in Francia, Inghilterra e Germania risultano

rispettivamente del 99.77%, 99.85% e 98.80%) e con il corredo di adeguate penali in caso di indisponibilità superiori rispetto al limite garantito.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia riformuli i propri contratti standard di Service Level Agreement, introducendo, per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie per ciascun circuito sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità coerenti con quelle disponibili in sede europea. Al fine di garantire i suddetti vincoli di disponibilità, l'Autorità reputa necessario che Telecom Italia introduca penali commisurate al numero di ore solari annue di indisponibilità di ciascun circuito fornito.

4.3 Offerta di Service Level Agreement migliorativi.

Nei Paesi analizzati nell'ambito del benchmark internazionale, l'Autorità ha rilevato che le rispettive offerte degli operatori notificati prevedono differenti qualità di servizio. In particolare, in alcuni Paesi, i livelli di servizio migliorativi rispetto a quelli standard sono offerti tramite la sottoscrizione di singole opzioni. Ognuna delle opzioni garantisce il miglioramento di un differente aspetto delle qualità del servizio. Le opzioni più comunemente disponibili prevedono il miglioramento dei tempi di consegna, il miglioramento dei tempi di riparazione ed il miglioramento della disponibilità minima garantita. L'Autorità ritiene che la formulazione di un Service Level Agreement «premium», secondo le descritte modalità, risulti particolarmente efficace in quanto l'acquirente dei servizi di linee affittate, potendo aderire alle singole opzioni, sostiene unicamente i costi relativi all'aspetto della qualità di servizio a cui è interessato.

L'Autorità ritiene pertanto che, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, l'offerta di opzioni migliorative dei tre parametri con cui si misura la qualità del servizio (ovvero tempi di consegna, tempi di riparazione e disponibilità annua del circuito), debba costituire parte integrante delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale. Le singole opzioni devono essere in grado di soddisfare le esigenze legate alle differenti destinazioni d'uso dei circuiti. Le condizioni economiche delle suddette prestazioni migliorative de Service Level Agreement standard devono essere eque e non devono costituire un disincentivo al loro utilizzo.

4.4 Fornitura di report periodici.

L'Autorità, al fine di superarare le criticità segnalate dagli operatori in merito alla applicazione dei meccanismi di penali automatiche, disposti ai punti 2 e 4 dell'allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS, ritiene opportuno che Telecom Italia ridefinisca il sistema dei report relativo ai processi gestionali di provisioning ed assurance, ivi incluse le informazioni relative agli effettivi tempi di disponibilità dei circuiti. A tal fine, appare utile avviare un gruppo di lavoro tra operatori, il cui stato di avanzamento dei lavori e le risultanze dovranno essere riportati all'Autorità.

Udita la relazione del commissario Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Condizioni dell'offerta retail

1. La struttura della nuova offerta retail assume a riferimento l'offerta disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, in termini di categorie di circuiti considerate e di prestazioni aggiuntive (contributi e canoni aggiuntivi).

2. Telecom Italia riformula la propria offerta retail di linee affittate assicurando, sulla base dei volumi complessivi al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell'offerta retail standard di cui alla delibera 711/00/CONS, una riduzione di spesa almeno pari a 5.25% per l'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali.

3. Per il servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s, Telecom Italia assicura una riduzione almeno pari al 7 %.

4. Telecom Italia, nel riformulare tale offerta, può introdurre condizioni migliorative, nel rispetto del principio di non discriminazione, che non sono computabili ai fini del rispetto dei vincoli di riduzione di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 2.

Condizioni dell'offerta wholesale

1. L'offerta wholesale è dedicata agli operatori in possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. La struttura della nuova offerta wholesale deve comprendere tutte le categorie di circuiti e tutte le modalità di fornitura previste dall'offerta disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, tra cui in particolare i collegamenti in cui una o entrambe le terminazioni risultano collocate con centrali Telecom Italia e tutte le prestazioni aggiuntive, ivi incluse l'RPV-D, la diversità di instradamento ed il raccordo di accesso protetto.

3. Ognuna delle voci di costo della nuova offerta wholesale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, presenta la riduzione almeno del 12% rispetto ai prezzi formulati per la nuova offerta retail di cui al precedente art. 1.

4. Telecom Italia formula le condizioni economiche delle prestazioni aggiuntive (canoni e contributi aggiuntivi) nel rispetto del principio dell'orientamento al costo e non discriminazione.

Art. 3.

Condizioni di fornitura dell'offerta retail e wholesale

1. Telecom Italia riformula il Service Level Agreement di base per l'offerta retail, prevedendo anche tempi massimi di consegna garantiti nel 100% dei casi per ciascuna tipologia di circuito.

2. Telecom Italia riformula il Service Level Agreement di base per l'offerta wholesale adottando tempi massimi di consegna garantiti per ciascun circuito fornito inferiori di almeno quattro giorni rispetto a quelli previsti per la corrispondente offerta retail e, per le

restanti condizioni di qualità del servizio, parametri almeno uguali a quelli previsti per il corrispondente Service Level Agreement di base per l'offerta retail.

3. Telecom Italia adotta, nei Service Level Agreement di base per le offerte retail e wholesale, penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna di cui ai precedenti commi 1 e 2, pari a quelle disposte in tabella 3 dell'allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS.

4. Telecom Italia modifica il Service Level Agreement di base per l'offerta wholesale introducendo tempi di ripristino in ore solari per i circuiti a 2Mbit/s e le rispettive penali.

5. Telecom Italia riformula il Service Level Agreement di base introducendo, per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità.

6. Telecom Italia introduce, nella propria offerta, opzioni migliorative rispetto alle condizioni contenute all'interno del Service Level Agreement di base per quanto concerne i tempi di ripristino, i tempi di riparazione e la disponibilità annua del circuito. Tali opzioni sono sottoscrivibili singolarmente. Le condizioni economiche delle predette opzioni devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie e non devono costituire un disincentivo al loro utilizzo. Tali opzioni migliorative costituiscono parte integrante delle relative offerte retail e wholesale.

Art. 4.

Entrata in vigore e modalità applicative

1. Telecom Italia pubblica entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento le nuove offerte retail e wholesale di linee affittate secondo le indicazioni contenute nella presente provvedimento. L'Autorità, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione, verifica tali offerte e le approva, eventualmente con modifiche.

2. Le nuove offerte di linee affittate retail e wholesale entrano in vigore dalla data di approvazione di cui al precedente comma 1.

3. La migrazione dalle condizioni di offerta retail alle nuove condizioni di offerta wholesale previste dal presente provvedimento avviene su richiesta dei soggetti aventi diritto all'applicazione dell'offerta wholesale e senza oneri per gli stessi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 agosto 2003

Il presidente: CHELI

03A09538

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 2003.

Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. (Deliberazione n. 67/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003,

Premesso che:

il combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la «promozione della concorrenza e dell'efficienza»;

l'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede, tra l'altro, che sino alla data di assunzione da parte della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, come determinata dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto, la società Enel S.p.a. assicuri la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità;

l'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che la misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico sia determinata dall'Autorità e sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;

Visti:

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 3 settembre 1999 (di seguito: decreto 4 agosto 1999);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

Visti:

l'art. 5 dell'allegato *A* alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/2001);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato *A* alla medesima deliberazione;

la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, recante modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02);

la delibera dell'Autorità 26 dicembre 2002, n. 226/02, recante definizione di direttiva alla società Enel S.p.a. per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003;

il documento per la consultazione concernente modificazioni delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio, approvato dall'Autorità in data 12 febbraio 2003 ed, in particolare, il capitolo 4 del medesimo documento;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01;

la delibera dell'Autorità 4 giugno 2003, n. 60/03, recante avvio di procedimento per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: delibera n. 60/03);

il documento per la consultazione concernente misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorità in data 4 giugno 2003 (di seguito: documento per la consultazione 4 giugno 2003);

Considerato che:

la società Enel S.p.a. (di seguito: l'Enel), in sede di allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione Italia - Grecia, ha richiesto l'assegnazione di una quota di capacità per il mercato vincolato, accedendo ad una fonte di approvvigionamento per il mercato vincolato diversa da quelle operative all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, riguardanti i contratti di importazione di energia elettrica in essere alla data del 1° aprile 1999, e che in tal modo si realizzava una situazione di discontinuità rispetto alle previsioni di tale decreto che limitavano l'operatività dell'Enel ai soli vigenti «contratti e modalità»;

in conseguenza di quanto sopra, con la delibera n. 226/02, l'Autorità ha definito una direttiva all'Enel per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata, in considerazione del fatto che l'Enel operava a motivo del mancato avvio dell'operatività dell'Acquirente unico, nell'esercizio di una funzione vicaria di detto organismo ulteriore rispetto a quella interinale prevista dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'Autorità ha operato sul presupposto che la fine della suddetta fase interinale rendesse necessario e urgente adottare le determinazioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999 per attivare le garanzie collegate alla gestione della fornitura del mercato vincolato: parità di condizioni di accesso per i produttori in libera competizione e garanzia ai clienti finali di forniture in condizioni di efficienza del servizio e di massimo contenimento dei costi;

successivamente è emerso che l'operatività dell'Enel, nell'esercizio della funzione vicaria di Acquirente unico, al di fuori della fattispecie di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, ha avuto anche, negli anni precedenti il 2003, una esplicitazione ben più ampia di quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999, essendo stato definito un accordo con le società costituite ai fini della cessione di capacità produttiva imposta dall'art. 8 del decreto legislativo n. 79/1999, in forza del quale è stata innovativamente organizzata, rispetto alle condizioni contrattuali e

modalità vigenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, la gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato;

a seguito di specifica richiesta di informazioni formulata con nota dell'Autorità in data 16 gennaio 2003, prot. PR/M03/77, i produttori che avevano preso parte al suddetto accordo nell'anno 2002 ed il Gestore della rete hanno illustrato all'Autorità, con separate comunicazioni:

a) i principali elementi della predetta organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato;

b) il fatto che l'accordo fosse stato reiterato al completarsi delle diverse fasi del processo di dismissione da parte dell'Enel delle società di produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999;

c) il carattere meramente transitorio della predetta organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato, destinata ad essere utilizzata sino all'entrata in operatività della società Acquirente unico S.p.a. e del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999;

d) il fatto che Gestore della rete avesse ritenuto appropriato interpretare l'assetto della disciplina del dispacciamento transitorio posto dalla deliberazione n. 36/2002 in maniera tale da ricondurre il più possibile l'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento e, in particolare, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica a copertura del programma differenziale nazionale di cui all'art. 8.1, comma 8.1.2 dell'allegato *A* alla predetta deliberazione, all'interno della procedura di approvvigionamento per il mercato vincolato in capo all'Enel;

e) le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'anno 2002, relative alla scarsa capacità di adattamento della gestione alla variabilità delle condizioni del sistema elettrico, e le criticità nella programmazione degli impianti destinati al mercato vincolato, a causa dell'aumento progressivo e imprevedibile dei programmi di produzione per il mercato libero nell'ambito della contrattazione bilaterale;

dal mese di gennaio 2003, d'intesa con gli uffici del Ministero delle attività produttive, sono stati avviati approfondimenti congiunti riguardanti gli aspetti tecnici, economici e normativi afferenti l'istituzione di un regime transitorio finalizzato all'avvio del sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, e che tali approfondimenti sono stati compiuti nell'ambito di un tavolo tecnico cui ha partecipato anche l'Autorità;

l'avvio degli approfondimenti di cui al precedente alinea ha reso opportuno differire l'adozione di un provvedimento dell'Autorità volto alla revisione della disciplina di approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, come definita dalla deliberazione n. 36/2002, nonché recante le determinazioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999 per attivare le garanzie collegate alla gestione della fornitura del mercato vincolato, in attesa degli esiti di detti approfondimenti;

con nota in data 4 giugno 2003, prot. n. 2100 (protocollo Autorità n. 018403 del 5 giugno 2003) (di seguito: nota 4 giugno 2003), in esito ai predetti approfondimenti congiunti, il Ministro delle attività produttive:

a) ha confermato l'attuazione progressiva di un sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, individuando una prima fase transitoria da avviare agli inizi di luglio 2003, che dovrà prevedere l'utilizzo di strumenti e di misure già operativi e testati e un loro più efficace impiego e coordinamento con lo scopo di conseguire gli obiettivi di: i) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, perseguendo, per quanto possibile, la minimizzazione dei costi; ii) la pubblicità e la non discriminatorietà delle modalità transitorie per l'attività di programmazione e dispacciamento delle centrali elettriche; iii) l'accesso al sistema a tutti i produttori che siano in grado di fornire le necessarie garanzie, anche in termini di prestazione della riserva, al sistema medesimo attraverso la disponibilità di unità di produzione con potenza superiore a valori predefiniti; iv) la trasparenza dell'informazione;

b) ha riassunto le linee di intervento da seguire, evidenziando i principali provvedimenti necessari all'avviamento del sistema nella prima fase transitoria, e volti a modificare ed integrare le attuali modalità per la programmazione delle centrali elettriche che alimentano il mercato vincolato, ad aggiornare le modalità di acquisto di energia elettrica effettuate dall'Enel per il mercato vincolato e a definire le modalità transitorie che il Gestore della rete deve adottare per l'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

con la delibera n. 60/03, l'Autorità ha conseguentemente avviato un procedimento per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, prevedendo, in particolare, l'acquisizione di informazioni, dati e documenti utili alla valutazione delle procedure applicate per l'approvvigionamento delle risorse, anche attraverso audizioni con i soggetti interessati;

nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 60/03 è stato diffuso il documento per la consultazione 4 giugno 2003, che reca, tra l'altro, una proposta per l'introduzione di un Sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica, denominato STOVE dall'acronimo della suddetta definizione;

come rilevato nel documento di consultazione 4 giugno 2003, nell'implementazione dello STOVE in tempi brevi si sarebbe dovuto tener conto dei vincoli tecnici che caratterizzano l'utilizzo degli strumenti e delle misure già operativi e testati, e in particolare:

a) l'impossibilità di effettuare una variazione ottima nell'intorno di un dato punto di funzionamento del sistema elettrico, ciò che comporta l'impossibilità di approvvigionare le sole risorse per il dispacciamento selezionando, in maniera ottima, la disponibilità a ridurre o ad incrementare livelli di produzione prece-

dentemente programmati. Ne consegue l'impossibilità di attuare la separazione della procedura di approvvigionamento dell'energia elettrica per la copertura della domanda del mercato vincolato dalla procedura per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento;

b) l'utilizzo di un modello di sistema elettrico che utilizza una rappresentazione semplificata della rete di trasmissione nazionale e che considera solo le unità di produzione con potenza nominale non inferiore a 10 MVA;

c) per ciascuna unità di produzione, l'utilizzo di un unico costo variabile unitario di combustibile per ciascun periodo di riferimento per la programmazione;

il documento per la consultazione 4 giugno 2003 contiene, inoltre, indicazioni in merito:

a) alla remunerazione della capacità produttiva mantenuta a disposizione ai fini della riserva;

b) alla regolazione delle partite economiche delle risorse trattate nell'ambito dello STOVE;

c) alla revisione della remunerazione della produzione per fasce orarie in alcuni periodi del secondo semestre del 2003;

d) alla modificazione dell'allegato *A* alla deliberazione n. 27/03, relativamente all'applicazione dei corrispettivi di riserva e di bilanciamento applicati alle unità di produzione che forniscono la riserva;

le procedure di consultazione previste dalla delibera n. 60/03 hanno evidenziato, da parte dei soggetti che hanno partecipato alle audizioni congiunte ed individuali, ovvero che hanno trasmesso all'Autorità osservazioni e suggerimenti con riferimento al documento per la consultazione 4 giugno 2003:

a) il consenso sulle proposte di attuazione dello STOVE formulate dall'Autorità e sull'individuazione dei predetti vincoli tecnici, ferma restando, da parte della maggioranza dei produttori, la preferenza per l'utilizzo, per ciascuna unità di produzione, di costi variabili unitari di combustibile determinati in maniera standard, in luogo dell'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile esposti da ciascun produttore sotto la propria responsabilità al fine della compilazione di un ordine di merito economico per la programmazione della produzione di energia elettrica da destinare allo STOVE;

b) l'opportunità di tener conto di talune precisazioni tecniche relative al trattamento delle unità idroelettriche e idroelettriche di pompaggio e la determinazione dell'ammontare della disponibilità di capacità produttiva ai fini della remunerazione della riserva;

c) l'opportunità di tener conto di talune osservazioni relative alle modalità per la regolazione delle partite economiche relative alle risorse trattate nell'ambito dello STOVE;

l'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile determinati in maniera standard per ciascuna unità di produzione, in luogo dell'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile esposti da ciascun produttore sotto la propria responsabilità risulta:

a) incompatibile con l'attivazione di meccanismi concorrenziali per la selezione delle risorse;

b) improprio nel caso in cui detti costi standard fossero utilizzati per la programmazione centralizzata della produzione di energia elettrica, in aperta contraddizione con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo le quali l'attività di produzione di energia elettrica sul territorio nazionale è libera e, pertanto, esercitata sulla base della libera scelta dell'impresa piuttosto che vincolata ad una programmazione centralizzata;

c) di difficile implementazione, atteso che detti costi standard dovrebbero essere determinati in maniera puntuale per ciascuna unità di produzione attraverso istruttorie *ad hoc* non potendo, a causa della necessità di approvvigionare risorse per il servizio di dispacciamento che fanno riferimento alla singola unità di produzione, utilizzare il metodo di determinazione di costi medi per classi di unità di produzione o per soggetto produttore;

Considerato infine che:

la tabella 13 dell'allegato n. 2 al testo integrato prevede la differenziazione dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati alle imprese distributrici che prelevano energia elettrica direttamente dalla rete di trasmissione nazionale, composta da infrastrutture ad altissima ed alta tensione, rispetto a quelle che prelevano energia elettrica dalle reti ad alta tensione di altre imprese distributrici, pur dipendendo in gran parte le perdite dal livello di tensione nominale al quale avviene il prelievo di energia elettrica;

l'eventuale differenza tra le perdite effettive di energia elettrica nelle reti e le perdite convenzionali derivanti dall'applicazione dei coefficienti delle perdite nelle reti di cui alla tabella 13 dell'allegato n. 2 al testo integrato, potrebbe comportare oneri che devono trovare necessaria copertura nel sistema tariffario;

Ritenuto che sia opportuno:

introdurre, per il secondo semestre 2003, misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale, garantendo la sicurezza del sistema elettrico nazionale, promuovendo forme di concorrenza tra le imprese di produzione ed assicurando la trasparenza, la non discriminazione e la diffusione delle informazioni;

al fine di consentire la pronta entrata in operatività dello STOVE entro i termini di cui alla nota 4 giugno 2003, mantenere un sistema unico per l'approvvigionamento congiunto delle risorse per il mercato vincolato e per il dispacciamento;

che le misure transitorie di cui al presente provvedimento si inseriscano in un percorso graduale di definizione dell'assetto definitivo dell'approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato e del servizio di dispacciamento basato sul merito economico, secondo le condizioni poste dalla deliberazione n. 95/2001;

che l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e l'approvvi-

gionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale avvengano, per quanto possibile, attraverso procedure di confronto concorrenziale tra soggetti produttori e che tale confronto possa estendersi ad altri soggetti produttori diversi da quelli originati dal processo di dismissione, da parte dell'Enel, delle società di produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999;

che le misure transitorie di cui al presente provvedimento perseguano l'obiettivo di indifferenza tariffaria e dei prezzi sui clienti finali cui vengono erogati i diversi servizi anche al fine di non favorire la risoluzione dei contratti bilaterali conclusi per l'anno 2003;

con specifico riguardo alla garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico di particolare rilevanza nel periodo estivo in cui si possono verificare situazioni di criticità in termini della predetta sicurezza di funzionamento:

a) imporre ai titolari delle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui alla art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, la partecipazione allo STOVE, purché siano rispettate le condizioni tecniche di cui alla successiva lettera *c)*;

b) imporre ai soggetti di cui alla precedente lettera *a)*, l'obbligo di offrire nello STOVE tutta la capacità produttiva al netto di quella impegnata nei programmi di immissione di energia elettrica da destinare al mercato libero e a destinazioni diverse dallo STOVE;

c) consentire la partecipazione allo STOVE ai produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unità di produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime unità, siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalità definite dal Gestore della rete; e che, al fine del collocamento nello STOVE della produzione di una o più unità di produzione nella disponibilità del singolo produttore, dette unità debbano disporre di potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA, essere dotate dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete ed essere connesse a reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse, anche indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale;

d) prevedere che, per le unità di produzione partecipanti allo STOVE, non siano consentite né le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, né le cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora l'energia elettrica sia destinata al mercato vincolato;

e) aumentare la pluralità dei soggetti produttori partecipanti allo STOVE che costituisce un mercato rilevante circa i livelli di remunerazione delle risorse ivi acquisite;

che la definizione delle procedure tecniche relative allo STOVE e la gestione delle medesime siano affidate al Gestore della rete, che le disciplinerà con un proprio regolamento conforme alle disposizioni del presente provvedimento;

prevedere la costituzione di un comitato tecnico consultivo, formato da rappresentanti degli esercenti che partecipano, obbligatoriamente o su base volontaria, allo STOVE, che assista il Gestore della rete e svolga una funzione di supporto tecnico quale sede stabile per la consultazione dei partecipanti e per la rappresentazione della pluralità dei loro interessi, nonché per l'acquisizione di informazioni necessarie per l'operatività dello STOVE e per la formulazione di eventuali proposte di modifica del regolamento dello STOVE con primario riferimento alle esigenze di sicurezza e di operatività del sistema elettrico;

prevedere una adeguata gradualità nell'applicazione dei metodi e dei programmi relativi allo STOVE in ordine alle necessità temporali relative all'implementazione del sistema medesimo, ferma restando la vigenza del regime giuridico dello STOVE a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente provvedimento;

che siano previste adeguate funzioni di sorveglianza in capo all'Autorità a garanzia dell'equilibrio del mercato elettrico;

Ritenuto che:

la differenziazione dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati alle imprese distributrici non possa che essere operata unicamente in ragione della tensione nominale del punto di interconnessione, così come definito dall'art. 1 del testo integrato rispondendo detta differenziazione al principio di non discriminazione tra imprese distributrici che, altrimenti, verrebbe disatteso;

sia opportuno introdurre una componente tariffaria a copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti;

Ritenuto che sia opportuno modificare ed integrare, per effetto delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, il testo integrato e l'allegato *A* alla deliberazione n. 27/03;

Delibera:

Di adottare misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale, come definite nell'allegato *A* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ed alla società Enel S.p.a.;

Di pubblicare l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, e l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 1º aprile 2003, n. 27/03, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01, come risultante a seguito delle modificazioni ed integrazioni introdotte dal presente provvedimento;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1º luglio 2003.

Milano, 26 giugno 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

MISURE TRANSITORIE PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO E NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1º aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, e le ulteriori seguenti definizioni:

regolamento dello STOVE è il regolamento di organizzazione e di funzionamento dello STOVE di cui all'art. 5 del presente provvedimento;

riserva primaria è la capacità produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ed asservita a un dispositivo di regolazione automatico della singola unità di produzione, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole tecniche di connessione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999;

riserva secondaria è la capacità produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ed asservita a un dispositivo di regolazione coordinata tra le diverse unità di produzione, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999;

riserva terziaria è la capacità produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ai fini dell'incremento (riserva terziaria a salire) o del decremento (riserva terziaria a scendere) dell'immissione di energia elettrica nell'ambito del bilanciamento, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999;

STOVE è il sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al titolo II del presente provvedimento;

unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili sono le unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, come identificate dalle delibere dell'Autorità 25 maggio 2001, n. 115/01, 30 ottobre 2001, n. 244/01, 20 giugno 2002, n. 119/02 e 12 febbraio 2003, n. 10/03;

deliberazione n. 27/03 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 1º aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003;

decreto 22 novembre 2002 è il decreto del Ministro delle attività produttive del 22 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002;

delibera n. 226/02 è l'allegato *A* alla delibera dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1. Il presente provvedimento persegue gli obiettivi di:

a) garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, con particolare riferimento all'approvvigionamento della riserva e dell'energia elettrica occorrente per il bilanciamento;

b) promuovere la concorrenza, la trasparenza e la non discriminazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2.3;

c) assicurare gradualità all'evoluzione del mercato dell'energia elettrica, tenendo conto dell'esigenza di contribuire alla ottimizzazione dell'uso delle risorse e alla formazione di un'offerta di energia elettrica concorrenziale.

2.2. Il presente provvedimento disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento di un sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica denominato STOVE;

b) le condizioni transitorie per l'approvvigionamento all'esterno dello STOVE dell'energia elettrica e della riserva secondaria e terziaria, qualora tale approvvigionamento sia necessario per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

2.3. Nell'ambito dello STOVE vengono conclusi e regolati rapporti di somministrazione aventi ad oggetto l'approvvigionamento:

a) dell'energia elettrica che la società Enel S.p.a., fino all'assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, destina alle cessioni per la copertura della domanda residuale del mercato vincolato determinata, come previsto al successivo art. 10, comma 10.4;

b) di parte dell'energia elettrica e della riserva che il Gestore della rete utilizza per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

Art. 3.

Periodo di operatività dello STOVE

3.1. Lo STOVE è operativo a decorrere dal 1º luglio 2003. Per le transazioni di cui al precedente art. 2, lo STOVE cessa di funzionare con decorrenza dal 1º gennaio 2004 o dalla data di entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora tale data fosse anteriore al 1º gennaio 2004.

Art. 4.

Criteri generali per l'organizzazione dello STOVE

4.1. L'autorità:

a) controlla che il funzionamento dello STOVE si svolga in coerenza con i criteri generali di cui al presente provvedimento;

b) risolve le controversie tra i partecipanti allo STOVE attraverso l'esercizio delle funzioni prescrittive e arbitrali di propria competenza.

Condizione per il deferimento di una controversia all'Autorità è il mancato raggiungimento di un accordo presso il Comitato di cui al comma 4.3.

4.2. Nel rispetto dei criteri generali di cui al presente provvedimento, il Gestore della rete organizza e gestisce lo STOVE, mantenendo il segreto sulle informazioni commerciali riservate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.

4.3. Un comitato tecnico consultivo assiste il Gestore della rete e svolge una funzione di supporto tecnico quale sede stabile per la consultazione dei partecipanti e per la rappresentazione della pluralità dei loro interessi, nonché per l'acquisizione di informazioni necessarie per l'operatività dello STOVE e per la formulazione di eventuali proposte di modifica del regolamento dello STOVE con primario riferimento alle esigenze di sicurezza e di operatività del sistema elettrico. Il comitato tecnico consultivo è formato da rappresentanti degli esercenti che partecipano, obbligatoriamente o su base volontaria, allo STOVE.

Art. 5.

Regolamento dello STOVE

5.1. Il Gestore della rete formula ed emana, nel rispetto dei criteri generali definiti dal presente provvedimento, un regolamento recante le modalità di organizzazione e di funzionamento dello STOVE almeno con riferimento alle seguenti materie:

a) modalità di ammissione allo STOVE su richiesta dei produttori;

b) modalità di funzionamento dello STOVE;

c) modalità di regolazione dei rapporti commerciali di cui al successivo art. 10;

d) modalità di costituzione, organizzazione e convocazione del comitato tecnico consultivo di cui al precedente comma 4.3;

e) modalità di trattamento delle informazioni nell'ambito dello STOVE.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO STOVE

Art. 6.

Partecipanti allo STOVE

6.1. Sono tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari delle unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili, limitatamente a dette unità, purché siano rispettate le condizioni di cui al successivo comma 6.2.

6.2. Possono essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unità di produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime unità, siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalità definite dal Gestore della rete. Al fine del collocamento nello STOVE della produzione di una o più unità di produzione nella disponibilità del singolo produttore, dette unità devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

a) disporre di potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA;

b) essere dotate dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete;

c) essere connesse a reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse, anche indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale.

6.3. I produttori possono essere ammessi a partecipare allo STOVE a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di ammissione se presentata entro il giorno quindici del mese. Il produttore ammesso ha facoltà di recesso con decorrenza dal mese successivo, a condizione della presentazione di apposita comunicazione scritta entro il giorno quindici del mese corrente.

6.4. La violazione, da parte di un produttore ammesso ai sensi del comma 6.2, delle disposizioni concernenti lo STOVE di cui al presente provvedimento o del regolamento dello STOVE può dar luogo alla risoluzione di diritto all'ammissione allo STOVE.

Art. 7.

Obblighi dei partecipanti allo STOVE

7.1. I produttori che partecipano allo STOVE hanno l'obbligo di:

a) offrire nello STOVE tutta la potenza disponibile delle unità di produzione termoelettriche partecipanti allo STOVE, al netto dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 7.6;

b) rispettare i programmi di immissione risultanti dall'applicazione dell'art. 8;

c) rispettare i limiti di esercizio delle unità di produzione geotermoelettriche e idroelettriche indicati dal Gestore della rete ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

7.2. Per le unità di produzione partecipanti allo STOVE non sono consentite né le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, né le cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora l'energia elettrica sia destinata al mercato vincolato.

7.3. Il Gestore della rete, nell'indicare i limiti di esercizio di cui al comma 7.1, lettera *c)*, tiene conto dei limiti stabiliti dalle autorità competenti e comunicati dai produttori al medesimo Gestore della rete, sotto la loro responsabilità.

7.4. Ciascun produttore nello STOVE è tenuto a dichiarare, per ciascuna unità di produzione termoelettrica, i seguenti parametri che determinano la relativa offerta di vendita dell'energia elettrica:

a) tipologia dell'unità di produzione;

b) potenza nominale dell'unità di produzione;

c) potenza disponibile dell'unità di produzione;

d) mix di combustibili utilizzati;

e) curva di consumo specifico;

f) costi unitari dei combustibili franco centrale espressi in termini percentuali rispetto al parametro standard Vt, costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97.

7.5. Le offerte di vendita di cui al comma 7.4 vengono formulate nel rispetto delle condizioni definite dal regolamento dello STOVE e hanno periodo di validità coerente con il periodo di riferimento della programmazione delle unità di produzione definito nel medesimo regolamento.

7.6. Al fine della determinazione del fabbisogno energetico dello STOVE i titolari di unità di produzione che partecipano allo STOVE comunicano, secondo le modalità definite nel regolamento dello STOVE, al Gestore della rete i programmi di immissione per la produzione di energia elettrica per le destinazioni diverse dallo STOVE.

Art. 8.

Funzioni regolamentate erogate nello STOVE

8.1. Nell'ambito dello STOVE sono organizzate e erogate dal Gestore della rete, a supporto dell'esecuzione dei rapporti commerciali di cui all'art. 10, le funzioni di seguito indicate:

a) previsione del fabbisogno orario di energia elettrica del sistema elettrico nazionale, ivi incluso il prelievo degli impianti di pompaggio dei produttori che partecipano allo STOVE;

b) acquisizione delle offerte di vendita presentate dai partecipanti;

c) ordinamento delle offerte di cui alla precedente lettera *b)*, ai fini della compilazione di un ordine di merito delle medesime;

d) determinazione dei programmi di immissione di ciascuna unità di produzione, nel rispetto dei vincoli di rete e delle esigenze di riserva definite dal Gestore della rete;

e) imputazione delle partite fisiche immesse in rete al singolo rapporto di somministrazione di cui al successivo art. 10 ai fini della regolazione delle partite economiche.

8.2. Il Gestore della rete determina la previsione del fabbisogno orario di energia elettrica da coprire attraverso lo STOVE sottraendo dalla previsione di cui al comma 8.1, lettera *a)*:

a) i programmi netti di importazione ed esportazione;

b) i programmi di immissione delle unità di produzione di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

c) i programmi di immissione delle unità di produzione che non partecipano allo STOVE corrispondenti alle immissioni di energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

d) i programmi di immissione di energia elettrica comunicati dai produttori che partecipano allo STOVE ai sensi dell'art. 7, comma 7.6;

e) i programmi di immissione delle unità di produzione che non partecipano allo STOVE comunicati ai sensi dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 27/03.

8.3. Ai fini della copertura del fabbisogno energetico dello STOVE:

a) la programmazione delle unità di produzione idroelettriche, ivi incluse le unità di pompaggio, è effettuata dai produttori nel rispetto dei vincoli specificati dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, lettera *c)*;

b) la programmazione delle unità di produzione geotermoelettriche è effettuata dai produttori nel rispetto dei vincoli specificati dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, lettera *c)*;

c) la programmazione delle unità di produzione termoelettriche è effettuata attraverso la selezione delle medesime unità, utilizzando l'ordine di merito di cui al comma 8.1, lettera *c)*, con gli obiettivi di ottimizzare l'uso complessivo delle risorse e di garantire la non discriminazione tra produttori.

8.4. Al fine del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete si approvvigiona di energia elettrica per il bilanciamento, anche in tempo reale, modificando le immissioni di energia elettrica delle unità di produzione partecipanti allo STOVE.

Art. 9.

Flussi informativi

9.1. Il Gestore della rete:

a) trasmette all'autorità copia dei contratti di adesione dei partecipanti allo STOVE;

b) rende accessibili all'autorità, anche attraverso supporti informatici, le informazioni e i dati relativi allo svolgimento ed all'esito dello STOVE;

c) trasmette, con cadenza mensile, all'autorità una relazione sul funzionamento e sugli esiti dello svolgimento dello STOVE;

d) registra e archivia le offerte di vendita di cui all'art. 7, comma 7.4, e gli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione dei programmi di immissione delle unità di produzione che partecipano allo STOVE.

9.2. Il Gestore della rete pubblica, con cadenza mensile, almeno le seguenti informazioni:

a) articolazione delle macro-aree geografiche utilizzata per la rappresentazione del sistema elettrico nello STOVE;

b) valore massimo delle capacità di trasporto tra le macroaree geografiche;

c) tipologia delle unità di produzione partecipanti allo STOVE e la relativa potenza disponibile aggregando tale dato per grandi tipologie di impianto e per macro-area geografica;

d) unità di produzione candidate a prestare la riserva secondaria e terziaria;

e) previsioni di fabbisogno orario di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale di medio e breve termine suddivisa per macro-area;

f) quantità di riserva da approvvigionare suddivisa per macroarea.

9.3. Il Gestore della rete pubblica un rapporto mensile sull'attività dello STOVE.

Art. 10.

Disciplina dei rapporti commerciali

10.1. I rapporti commerciali di somministrazione dell'energia elettrica gestiti attraverso lo STOVE hanno scadenza coincidente con il periodo di operatività dello STOVE come previsto nel precedente art. 3.

10.2. Al contratto di somministrazione tra ciascun produttore partecipante allo STOVE e la società Enel S.p.a. è imputata una quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 10.13. Al contratto di somministrazione tra ciascun produttore e il Gestore della rete è imputata una quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 10.15. La regolazione delle connesse partite economiche è effettuata in applicazione dei criteri di seguito precisati.

10.3. Il Gestore della rete determina, al termine di ciascun mese, la domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla società Enel S.p.a. nello STOVE, di cui al successivo comma 10.4, e l'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento, di cui al successivo comma 10.6.

10.4. La domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla società Enel S.p.a. nello STOVE è, in ciascuna fascia oraria, pari alla differenza tra l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato o ad usi propri che le imprese distributrici acquistano dalla società Enel S.p.a., di cui al comma 10.5, e:

a) l'energia elettrica importata e destinata al mercato vincolato ai sensi della deliberazione n. 226/02;

b) l'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 non collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002 e ceduta dal Gestore della rete al mercato vincolato.

10.5. L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato o a usi propri che ciascuna impresa distributrice acquista dalla società Enel S.p.a. è ottenuta dalla differenza tra l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dall'impresa distributrice, calcolata ai sensi dell'art. 27 del testo integrato, e l'energia elettrica che le imprese distributrici hanno prodotto in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1 del testo integrato.

10.6. L'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascuna fascia oraria, alla differenza tra l'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione partecipanti allo STOVE e:

a) la domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla società Enel S.p.a. nello STOVE, di cui al precedente comma 10.4;

b) l'energia elettrica immessa in rete dalle unità che partecipano allo STOVE e destinata ad alimentare gli impianti di pompaggio dei produttori che partecipano allo STOVE;

c) l'energia elettrica imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 27/03 dalle unità di produzione che partecipano allo STOVE.

10.7. Le imprese distributrici comunicano al Gestore della rete, secondo i tempi e le modalità dal medesimo definite:

a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dall'impresa distributrice, calcolata ai sensi dell'art. 27 del testo integrato;

b) l'energia elettrica che le imprese distributrici hanno prodotto in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1 del testo integrato, suddivisa per unità di produzione;

c) ogni altro dato o informazione richiesta dal Gestore della rete e rilevante ai fini della determinazione di cui al precedente comma 10.4.

10.8. Il Gestore della rete verifica che l'ammontare di energia elettrica comunicato dalle imprese distributrici ai sensi del comma 10.7, lettera *b)*, sia coerente con le quantità di energia elettrica comunicate al Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 27/03.

10.9. L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore è determinata secondo le modalità di calcolo previste dall'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 27/03.

10.10. L'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di immissione relativo ad unità di produzione di piccola e media taglia dotata di misuratore integratore è determinata secondo le modalità di calcolo previste dall'art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 27/03.

10.11. L'energia elettrica destinata allo STOVE da ciascun produttore è pari all'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione nella sua disponibilità partecipanti allo STOVE, al netto dell'energia elettrica:

a) destinata ad alimentare i propri impianti di pompaggio;

b) immessa in rete da tali unità di produzione e imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 27/03.

10.12. La società Enel S.p.a. riconosce, al termine di ciascun mese, a ciascun produttore partecipante allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica immessa in rete dal medesimo produttore e destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato, determinata ai sensi del comma 10.13.

10.13. L'energia elettrica immessa in rete da ciascun produttore e destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato si ottiene moltiplicando la domanda residuale del mercato vincolato di cui al precedente comma 10.4, approvvigionata dalla società Enel S.p.a. in quel mese, per la quota di energia elettrica destinata allo STOVE dal medesimo produttore. Tale quota è pari al rapporto tra l'energia elettrica destinata allo STOVE dal produttore ai sensi del precedente comma 10.11 e il totale dell'energia elettrica destinata allo STOVE dall'insieme dei produttori.

10.14. Il Gestore della rete riconosce, al termine di ciascun trimestre, a ciascun produttore ammesso allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento, determinata ai sensi del successivo comma 10.15.

10.15. L'energia elettrica immessa in rete da ciascun produttore e approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento si ottiene come differenza tra l'energia elettrica immessa dal produttore e destinata allo STOVE ai sensi del precedente comma 10.11 e l'energia elettrica destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato dal medesimo produttore ai sensi del precedente comma 10.13.

Art. 11.

Approvvigionamento e remunerazione della riserva secondaria e terziaria approvvigionate nello STOVE

11.1. Il Gestore della rete riconosce ai produttori, al termine di ciascun trimestre, un corrispettivo per la remunerazione della capacità produttiva messa a disposizione ai fini della riserva secondaria, della riserva terziaria a salire nelle ore corrispondenti alle fasce orarie F1, F2 e F3 e della riserva terziaria a scendere nelle ore corrispondenti alla fascia oraria F4.

11.2. La capacità di produzione messa a disposizione, secondo le modalità definite dal Gestore della rete, ai fini della riserva secondaria e terziaria a salire è pari, per i produttori che partecipano allo STOVE:

a) alla differenza tra la potenza massima erogabile da ciascuna unità di produzione in servizio, compatibilmente con i vincoli di rete e con i limiti di esercizio ammissibili per i serbatoi e i bacini di invaso, e il programma di immissione della medesima unità;

b) alla capacità produttiva delle unità di produzione fuori servizio resa disponibile al Gestore della rete ai fini del mantenimento dell'equilibrio tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica.

11.3. La capacità di produzione messa a disposizione ai fini della riserva secondaria e terziaria a scendere è pari, per i produttori che partecipano allo STOVE, alla differenza tra il programma di immissione di ciascuna unità di produzione e la potenza minima erogabile dalla medesima unità compatibilmente con i vincoli di rete e con i limiti di esercizio ammissibili per i serbatoi e i bacini di invaso.

11.4. Qualora un'unità di produzione non rispetti il programma di immissione, ovvero un ordine di bilanciamento impartito dal Gestore della rete, la capacità di produzione messa a disposizione del Gestore della rete ai fini della riserva è posta pari a zero per l'intera giornata nella quale il mancato adempimento si è verificato.

11.5. Il corrispettivo unitario da riconoscere ai produttori che forniscono la riserva secondaria e terziaria è determinato come rapporto tra il gettito disponibile di cui al successivo comma 11.6 e la capacità produttiva complessivamente messa a disposizione del Gestore della rete, ivi inclusa la capacità di cui al successivo art. 12, comma 2, ai fini della riserva a salire e a scendere.

11.6. Il gettito disponibile è pari al gettito complessivo delle componenti tariffarie rf, bf e bh, nonché dell'eventuale saldo netto positivo relativo alla regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica, al netto della parte di gettito utilizzata dal Gestore della rete per la remunerazione dell'energia elettrica:

a) approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento;

b) immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento da produttori che non partecipano allo STOVE.

TITOLO III

APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO ALL'ESTERNO DELLO STOVE

Art. 12.

Approvvigionamento e remunerazione della riserva secondaria e terziaria approvvigionate all'esterno dello STOVE

12.1. Qualora le risorse per la riserva secondaria e terziaria approvvigionate nello STOVE non fossero adeguate alla predisposizione dei margini di riserva definiti dal Gestore della rete, il medesimo si approvvigiona di detta riserva modificando i programmi di immissione delle unità di produzione in servizio che non partecipano allo STOVE, ovvero servendosi della capacità produttiva di unità di produzione fuori servizio, secondo le modalità definite dal medesimo Gestore della rete.

12.2. Ai fini della remunerazione della capacità produttiva di cui al comma 12.1 si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11, commi 11.1, 11.4 e 11.5.

Art. 13.

Approvvigionamento e remunerazione delle risorse per il bilanciamento approvvigionate all'esterno dello STOVE

13.1. Qualora le risorse approvvigionate nello STOVE non fossero sufficienti alla copertura del fabbisogno energetico da coprire attraverso lo STOVE, il Gestore della rete provvede a modificare i programmi di immissione dei produttori che non partecipano allo STOVE.

13.2. Qualora le risorse approvvigionate nello STOVE non fossero sufficienti, nel tempo reale, al mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete provvede a modificare le immissioni di energia elettrica delle unità di produzione che non partecipano allo STOVE.

13.3. Il Gestore della rete riconosce ai produttori un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento.

TITOLO IV

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL TESTO INTEGRATO

Art. 14.

Modificazione dei corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato

14.1. All'art. 1, comma 1.1, del testo integrato è aggiunta la seguente definizione: «componenti UC_5 sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh a copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.».

14.2. La lettera *b)* dell'art. 19, comma 19.1, del testo integrato è sostituita dalla seguente lettera:

«*b)* componente UC_1, componente UC_4 fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh e componente UC_5.».

14.3. Dopo l'art. 39.1 del testo integrato è inserito il seguente articolo:

«Art. 39.2. *(Esazione della componente UC_5).* — 39.2.1. Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera *b)*, versano alla cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente UC_5, in relazione al servizio erogato nello stesso bimestre.».

14.4. All'art. 40, comma 40.1, del testo integrato, dopo la lettera *m)*, è inserita la seguente lettera:

«*n)* il conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, alimentato dalla componente UC_5;».

14.5. Dopo l'art. 48.1, del testo integrato, è inserito il seguente articolo:

«Art. 48.2. *(Conto oneri per la compensazione le perdite di energia elettrica).* — 48.2.1. Il conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica viene utilizzato per la copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.».

Art. 15.

Modificazione delle modalità di regolazione economica del servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per il mercato vincolato.

15.1. All'art. 25, comma 25.3, del testo integrato dopo le parole «è tenuta al pagamento,» sono inserite le parole «al termine di ciascun mese,».

Art. 16.

Modificazione della tabella 13 dell'allegato n. 2 del testo integrato

16.1. La tabella 13 dell'allegato n. 2 del testo integrato è sostituita con la tabella 1 allegata al presente provvedimento.

TITOLO V

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI N. 27/03 E N. 81/02

Art. 17.

Modificazioni ed integrazioni della deliberazione n. 27/03

17.1. L'art. 4, comma 4.9, della deliberazione n. 27/03 è soppresso.

17.2. L'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 27/03 è sostituito dal seguente comma:

«4.10. Per le unità di produzione che non partecipano allo STOVE e che destinano almeno in parte l'energia elettrica prodotta ed immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi a clienti del mercato vincolato, l'utente del bilanciamento comunica al Gestore della rete l'energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 specificando l'impresa distributrice a cui tale energia elettrica è destinata. Per tali unità di produzione, l'energia elettrica imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica è determinata come differenza tra l'energia elettrica immessa nei punti di immissione corrispondenti alle medesime unità di produzione e la predetta energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.».

17.3. All'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 27/03, dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti parole:

«*c)* il corrispettivo determinato applicando la componente UC_5 all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.».

17.4. All'art. 7, comma 7.3, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti parole:

«*c)* il corrispettivo determinato applicando la componente UC_5 all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.».

17.5. All'art. 7, comma 7.7, della deliberazione n. 27/03 le parole «e alle unità di produzione che il gestore della rete utilizza per la riserva» sono soppresse.

17.6. Il titolo 4 della deliberazione n. 27/03 è soppresso.

17.7. La tabella 1 della deliberazione n. 27/03 è sostituita con la tabella 2 allegata al presente provvedimento.

17.8. Le disposizioni di cui alla deliberazione n. 81/02, come successivamente modificata, sono soppresse.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Sorveglianza a garanzia dell'equilibrio del mercato elettrico

18.1. L'autorità esercita una funzione di sorveglianza sull'andamento dei rapporti di somministrazione di cui all'art. 2, al fine di garantire certezza nella regolazione economica dei rapporti commerciali e prevenire l'imposizione di oneri impropri a carico dei clienti del mercato vincolato.

18.2. La funzione di sorveglianza di cui al comma precedente viene esercitata con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 10.4, 10.5 e 10.6, e al trasferimento delle partite in tal modo negoziate ai distributori e ai clienti del mercato libero.

Art. 19.

Prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per il secondo semestre dell'anno 2003

19.1. I valori della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera *a)*, del testo integrato sono fissati, per il secondo semestre dell'anno 2003, come nella tabella 3 allegata al presente provvedimento.

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

20.1. Entro il 15 luglio 2003, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità, verificandone eventualmente l'implementazione con le imprese distributrici, una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre del 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica. Tale proposta è formulata tenendo conto delle intervenute modifiche del diagramma temporale di prelievo dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale e a parità di tariffe ai clienti finali.

20.2. Il regolamento dello STOVE è adottato dal Gestore della rete e pubblicato nel suo sito Internet entro il 15 luglio 2003.

20.3. Il Gestore della rete predispone e pubblica nel suo sito Internet entro il 31 luglio 2003 un avviso recante modalità e condizioni, definite secondo principi di trasparenza e non discriminazione, per l'ammissione allo STOVE dei produttori interessati.

20.4. Il Gestore della rete può disporre misure di gradualità per l'entrata in operatività dello STOVE, al fine di garantire il raccordo tra il precedente sistema di programmazione delle unità di produzione e lo STOVE medesimo. L'applicazione delle misure di gradualità non si estende oltre il 31 luglio 2003.

20.5. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) entra in vigore dal 1º luglio 2003.

TABELLA 1

Livello di tensione	Per clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale % (A)	Per imprese distributrici % (B)
AAT	2,8	0,8
AT	2,8	1,8
MT	4,7	3,7
BT	10,0	7,4

TABELLA 2

Fascia oraria	rf (centesimi di euro/kWZ)	bf (centesimi di euro/kWZ)
F1	0,87	0,23
F2	0,35	0,09
F3	0,19	0,05
F4	0,00	0,00

TABELLA 3

Fascia oraria	Prezzo (centesimi di euro/kWZ)
F1	9,399
F2	3,779
F3	2,047
F4	0,000

03A09559

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in San Ferdinando.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto n. 870 del 21 luglio 2003, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

03A09517

Concessione di abilitazione alla «Frama Roma S.r.l.», in Roma, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 44 - 197/ab in data 11 luglio 2003, è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla «Frama Roma S.r.l.», corrente in Roma ed esercente l'attività di cambiavalute.

03A09514

Concessione di abilitazione alla «Frama FCO S.r.l.», in Roma, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 43 - 197/ab in data 11 luglio 2003, è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla «Frama FCO S.r.l.», corrente in Roma ed esercente l'attività di cambiavalute.

03A09515

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 agosto 2003

Dollaro USA	1,0907
Yen giapponese	128,62
Corona danese	7,4307
Lira Sterlina	0,69430
Corona svedese	9,2670
Franco svizzero	1,5372
Corona islandese	89,16
Corona norvegese	8,3330
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58445
Corona ceca	32,570
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,86
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6302
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,3570
Leu romeno	36930
Tallero sloveno	235,0100
Corona slovacca	41,990
Lira turca	1531000
Dollaro australiano	1,7039
Dollaro canadese	1,5269
Dollaro di Hong Kong	8,5065
Dollaro neozelandese	1,9089
Dollaro di Singapore	1,9109
Won sudcoreano	1284,74
Rand sudafricano	8,0368

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10016

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Intralipid».

Estratto decreto n. 341 del 13 giugno 2003

Medicinale: INTRALIPID.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: Modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È approvata la modifica del condizionamento primario, relativamente all'utilizzo, in alternativa alla sovrasacca già autorizzata (R 1375), anche di un'altra sovrasacca in cui è stato modificato un film che la costituisce (HVL9003).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

«10% emulsione iniettabile EV» sacca plastica 100 ml - A.I.C. n. 024385104;

«10% emulsione iniettabile EV» sacca plastica 500 ml - A.I.C. n. 024385116;

«20% emulsione iniettabile EV» sacca plastica 100 ml - A.I.C. n. 024385128;

«20% emulsione iniettabile EV» sacca plastica 250 ml - A.I.C. n. 024385130;

«20% emulsione iniettabile EV» sacca plastica 500 ml - A.I.C. n. 024385142;

«30% emulsione iniettabile EV» sacca plastica 250 ml - A.I.C. n. 024385155;

«30% emulsione iniettabile EV» sacca plastica 333 ml - A.I.C. n. 024385167.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09985

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vancocina A.P.».

Estratto decreto n. 331 del 21 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

Medicinale: VANCOCINA A.P.

Confezioni e numeri A.I.C.:

016334029 - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

016334031 - «250 mg capsule rigide» 4 capsule;

016334056 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

016334068 - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + 1 sacca sharpbag solvente 250 ml deflussore normoset (sospesa);

È ora trasferita alla società: Eli Lilly Italia, con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), con codice fiscale n. 00426150488.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alka Seltzer».

Estratto decreto n. 332 del 21 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer diagnostics manufacturing limited, con sede in Bayer House - Strawberry Hill - Newbury, Berkshire RG 14 1JA, Gran Bretagna.

Medicinale: ALKA SELTZER.

Confezione:

A.I.C. n. 004601011 - «compresse effervescenti» 2 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 004601023 - «compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 004601047 - «compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 004601050 - «compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 004601062 - «compresse effervescenti» 40 compresse (sospesa);

È ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09876

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gyno Canesten».

Estratto decreto n. 333 del 21 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania).

Medicinale: GYNO CANESTEN.

Confezione:

A.I.C. n. 025833029 - «100 mg compresse vaginali» 12 compresse vaginali;

A.I.C. n. 025833068 - «2% crema vaginale» 1 tubo da 30 g.

È ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09877

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Canesten».

Estratto decreto n. 334 del 21 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania).

Medicinale: CANESTEN.

Confezione:

A.I.C. n. 022760019 - «1% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 022760108 - «1% polvere cutanea» 1 flacone 30 g;

A.I.C. n. 022760110 - «1% spray cutaneo soluzione» 1 bombola da 40 ml;

È ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09878

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Syntocinon».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 419 del 21 luglio 2003

Medicinale: SYNTOCINON.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la riformulazione (unicamente in senso formale e non sostanziale) della composizione del medicinale in oggetto, in considerazione del fatto che il principio attivo è contenuto in una soluzione (F.U.) che comprende già alcuni eccipienti.

Conseguentemente la composizione così riformulata è la seguente: 1 fiala contiene:

principio attivo: ossitocina soluzione concentrata 25 mg, pari a ossitocina sintetica 5 UI;

eccipienti: sodio acetato triidrato 0,0500 mg - clorobutanolo 0,0525 mg - acido acetico 0,0250 mg - sodio cloruro 0,0075 mg;

eccipienti: sodio acetato triidrato 1,0630 mg - clorobutanolo 5,000 mg - acido acetico q.b. pH 3,9 - alcool etilico 5,000 mg - acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Pertanto, il riassunto delle caratteristiche del prodotto va modificato come di seguito indicato:

2. Composizione qualitativa e quantitativa:

1 fiala contiene:

principio attivo: ossitocina soluzione concentrata 25 mg (pari a ossitocina sintetica 5 UI) per gli eccipienti v. par.6.1

6.1. Eccipienti: sodio acetato triidrato - clorobutanolo - acido acetico - alcool etilico - sodio cloruro - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Il foglio illustrativo e le etichette vanno modificati come segue: composizione qualitativa e quantitativa: 1 fiala contiene:

principio attivo: ossitocina soluzione concentrata 25 mg (pari a ossitocina sintetica 5 UI);

eccipienti: sodio acetato triidrato - clorobutanolo - acido acetico - alcool etilico - sodio cloruro - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 014684029 - «5 U.I./ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Deca Durabolin».

Estratto provvedimentoA.I.C. n. 421 del 21 luglio 2003

Medicinale: DECA DURABOLIN.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS, Kloosterstraat, 6, c.a.p. 5349 AB, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la sostituzione del colorante rosso del tappo della siringa con colorante nero: pertanto il tappo rosso verrà sostituito da un tappo nero.

Relativamente alla confezione sottoindicata: «50 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 ml - A.I.C. n. 017712035.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09871

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vitecaf».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 422 del 21 luglio 2003

Medicinale: VITECAF.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36, c.a.p. 95020, Italia, codice fiscale n. 00122890874.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13). 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti. La composizione varia:

da:

principi attivi: invariati;

eccipienti: paraffina liquida 20,0 g - lanolina anidra 20,0 g - vaselina bianca quanto basta a 100 g;

a:

principi attivi: invariati;

eccipienti: paraffina liquida 15 g - lanolina anidra 15 g - vaselina bianca quanto basta a 100 g.

Relativamente alla confezione sottoelencata: «unguento oftalmico» tubo 5 g - A.I.C. n. 015203019.

Vengono inoltre aggiornate di conseguenza le specifiche del prodotto finito al rilascio e al termine del periodo di validità:

introduzione della specifica «viscosità dinamica (700 - 1450 mPa.s);

sostituzione della specifica «particelle estranee» con la specifica «dimensione delle particelle (corrispondente P.E./F.U.)».

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Feiba Tim 3».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 435 del 23 luglio 2003

Medicinale: FEIBA TIM 3.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse n. 72, Cap A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate come di seguito indicate:

A.I.C. n. 024744043 - «500 UF polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere 500 U.F. + 1 flacone solvente da 20 ml + set per la ricostituzione ed infusione (sospesa);

A.I.C. n. 024744056 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 1000 U.F. + 1 flacone da 20 ml + set per la ricostituzione ed infusione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09879

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Miochol E».

Estratto decreto n. 348 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17, Marcon (Venezia), con codice fiscale n. 01637810126.

Medicinale: MIOCHOL E.

Confezione: «10 mg/ml soluzione per irrigazione per uso intraoculare» 1 flacone 2 ml - A.I.C. n. 027294026.

È ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 07195130153.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Calcio carbonato + vitamina D3 Bruni».

Estratto decreto n. 349 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c, con sede in Corso Basilica Soluntina, 67, Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale n. 02656370828.

Medicinale: CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 BRUNI.

Confezione: A.I.C. n. 0034856017 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine.

È ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in largo Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 00795170158.

Con variazione della denominazione in: «Calcio carbonato + vitamina D3 GNR».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09875

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpogyn».

Nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 316 del 26 maggio 2003» relativo alla specialità medicinale COLPOGYN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2003, alla pag. 27, seconda colonna ove è indicato:

in:

«0,0125% crema vaginale» un tubo da 30 g + 6 applicatori - A.I.C. n. 025851027;

«5 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851039;

«1 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851041;

«5 mg ovuli» 20 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851054;

«1 mg ovuli» 20 ovuli - A.I.C. n. 025851066.

Per le confezioni:

«5 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851039;

«1 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851041;

«5 mg ovuli» 20 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851054,

sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Si intende:

in:

«0,0125% crema vaginale» un tubo da 30 g + 6 applicatori - A.I.C. n. 025851027;

«0,5 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851039;

«1 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851041;

«0,5 mg ovuli» 20 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851054;

«1 mg ovuli» 20 ovuli - A.I.C. n. 025851066.

Per le confezioni:

«0,5 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851039;

«1 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851041;

«0,5 mg ovuli» 20 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851054,

sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A09869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo dirigenti PMI», in Roma

Con decreto ministeriale n. 221/I/2003 del 4 agosto 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'associazione «Fondo dirigenti PMI», con sede in Roma, via Nazionale n. 66.

03A09519

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione di un termoconvertitore per rifiuti industriali e un impianto di trattamento acque in comune di Teverola, presentato da Società Campania ambiente S.r.l., in Aversa.

Con il decreto n. 386 del 20 giugno 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di un termoconvertitore trasportabile per rifiuti industriali e un impianto di trattamento acque per evaporazione in comune di Teverola (Caserta), presentato da Società Campania ambiente S.r.l., con sede in via Obbligatoria n. 158 - 81031 Aversa.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A09534

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione di sei lotti funzionali dell'itinerario Grosseto-Fano (E 78) nei comuni di S. Angelo in Vado, Urbania, Farmignano, Urbino presentato da ANAS compartimento Marche, in Ancona.

Con il decreto n. 385 del 20 giugno 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di sei lotti funzionali dell'itinerario di grande comunicazione Grosseto-Fano (E 78) nel tratto compreso fra Mercatello sul Metauro e S. Stefano di Gaifa, per uno sviluppo complessivo di circa 33 km lungo la valle del fiume Metauro, da realizzarsi nei comuni di S. Angelo in Vado, Urbania, Farmignano ed Urbino (Pesaro), presentato dall'ANAS compartimento Marche, con sede in via Isonzo, 14 - 60124 Ancona.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A09535

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione della variante di Casalpusterlengo nei comuni di Casalpusterlengo, Somaglia e Codogno presentato da ANAS compartimento Lombardia, in Milano.

Con il decreto n. 383 del 20 giugno 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione della variante dell'abitato di Casalpusterlengo di estesa pari a 9+955 km, relativo al tracciato principale, dalla frazione di Zorlesco a sud-est di Casalpusterlengo, ed al progetto di una bretella di connessione con la s.s. 9 che origina il tracciato principale circa a metà della variante in prossimità del sovrappasso alla linea FF.SS. Cotogno-Pavia di km 1+367, da realizzarsi nei comuni di Casalpusterlengo, Somaglia e Cotogno (Milano), presentato dalla Società ANAS compartimento Lombardia, con sede in piazza A. Straffa n. 11 - 20136 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A09537

Provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di circa 950 MW elettrici in comune di Pianopoli, presentato da SITEL S.p.a., in Sesto San Giovanni.

Con il decreto n. 384 del 20 giugno 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas naturale da circa 800 MW elettrici da ubicare in comune di Pianopoli, località Baratta in provincia di Catanzaro, presentato dalla Società SITEL S.p.a., con sede in viale Italia n. 592 - 20099 Sesto San Giovanni.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm, detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A09536

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in San Ferdinando, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 23 luglio 2003 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di San Ferdinando (Reggio Calabria), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2003, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il prof. avv. Roberto Amagliani è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

03A09516

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in San Ferdinando.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 luglio 2003, ha nominato il dott. Salvatore Furnari, commissario liquidatore, ed i signori prof. avv. Roberto Amagliani, avv. Rosario Manzo, e dott.ssa Adriana Petti componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di San Ferdinando (Reggio Calabria), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 luglio 2003.

03A09518

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verrano applicati nella seduta del Consiglio di amministrazione del 16 settembre 2003, sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	4,00%
15 anni	4,35%
20 anni	4,60%
25 anni	4,80%
30 anni	4,90%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,85%
15 anni	4,20%
20 anni	4,45%
25 anni	4,65%
30 anni	4,75%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	4,05%	4,45%	4,70%	4,95%	5,05%
60%	4,10%	4,50%	4,75%	5,00%	5,15%
80%	4,15%	4,55%	4,85%	5,10%	5,25%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

03A09964

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione del metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Oreficeria Iotti e Corradini S.r.l.», con sede in Reggio Emilia - assegnataria del marchio di identificazione - 9 RE - del Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ha presentato come prescritto dall'art. 29, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, la denuncia di smarrimento di un punzone di tipo ricurvo e della dimensione dell'impronta di prima grandezza.

Si diffidano gli eventuali detentori del suddetto punzone, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarlo e li si invitano a consegnarlo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

03A09894

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento dei punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
136-BO	Hafner Stefan	Bologna	4
339-BO	Fillis S.a.s.	Bologna	1

03A09896

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto indicata, già assegnataria del marchio riportato a fianco della medesima, ha presentato formale denuncia di smarrimento di un punzone, con incavo, di prima grandezza.

Marchio	Ragione sociale	Sede
16-CH	Contini Vincenzo	Lanciano

Si diffidano gli eventuali detentori del suddetto punzone, qualunque sia il titolo di possesso, a restituirlo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti.

03A09899

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501202/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410100030901 *

€ 0,77